



ARBITRATO ITALIA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott.ssa Giovanna Nozzetti, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia iscritta al n. 4499 del registro generale affari civili dell'anno 2022

TRA

Agrifoglio Sergio, nato a Bologna il 12.07.1943, C.F.: GRFSRG43L12A944D ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luca Mandalari (luca.mandalari@pec.it) che lo rappresenta e difende per mandato depositato nel fascicolo informatico

OPPONENTE

E

TRIBUNA Alessandro, nato a Palermo il 07.10.1970 (C.F. TRBLSN70R07G273E), personalmente e nella qualità di procuratore speciale di **SCHIERA Francesco**, nato a Palermo il 20.06.1969 C.F. SCHFNC69E20G273P, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Marino (salvatoremarino@pecavvpa.it) giusta procura depositata nel fascicolo informatico

OPPOSTO

alla quale è riunita la controversia iscritta al n. 4499 del registro generale affari civili dell'anno 2022

TRA

REAL CONFRATERNITA DI SAN GIOVANNI DEI NAPOLETANI ORA ARCIDIOCESI DI PALERMO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F.:



80020330827; **LO PICCOLO FRANCESCO**, nato a Palermo il 10.7.1966, (C.F.: LPC FNC 66L10 G273 Z); **LO IACONO SILVANA**, nata a Ribera (Ag) il 28.3.1955 (C.F.: LCN SVN 55C68 H269 Y), tutti elettivamente domiciliati nello studio dell'avv. Francesco Lombardo (avv.francescolombardo@pec.it)

OPPONENTI**E**

TRIBUNA Alessandro, nato a Palermo il 07.10.1970 (C.F. TRBLSN70R07G273E), personalmente e nella qualità di procuratore speciale di **SCHIERA Francesco**, nato a Palermo il 20.06.1969 C.F. SCHFNC69E20G273P, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Marino (salvatoremarino@pecavvpa.it) giusta procura depositata nel fascicolo informatico

OPPOSTO

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di compensi professionali

Conclusioni: come nel verbale dell'udienza del 25.10.2022

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con separati atti di citazione notificati rispettivamente il 25.3.2022 e l'11.4.2022 il prof. Sergio Agrifoglio e la Real Confraternita di San Giovanni dei Napoletani (ora Arcidiocesi di Palermo), il prof. Francesco Lo Piccolo e l'arch. Silvana Lo Iacono hanno separatamente proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 820/2022 emesso il 25.2.2022 con cui il Tribunale di Palermo ha loro solidamente intimato di pagare all'arch. Alessandro Tribuna, sia in proprio che quale procuratore dell'arch. Francesco Schiera, la somma di € 47.626,89 oltre interessi di mora al saggio legale dal 10.10.2007 a titolo di residuo compenso professionale per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di ristrutturazione e di restauro delle parti comuni di un palazzetto plurifamiliare sito nel centro storico del Comune di Palermo – Piazza Marina, nonché a titolo di indennità pari al 25% delle opere non eseguite (direzione lavori, sicurezza, misura e contabilità).

A sostegno dell'opposizione, gli ingiunti hanno innanzitutto eccepito la nullità del decreto ingiuntivo stante il “difetto di giurisdizione” del Giudice ordinario adito a motivo della clausola arbitrale contenuta nell'art. 6 del contratto d'opera professionale. Hanno inoltre eccepito l'intervenuta estinzione del credito per effetto dei pagamenti eseguiti e quietanzati a saldo dall'arch. Tribuna e l'insussistenza del diritto al pagamento



dell'indennità di cui all'art. 18 del TU *della Tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto*, in quanto il Condominio frattanto costituito legittimamente non aveva ratificato l'incarico ai professionisti per la direzione lavori, attesa l'incompletezza ed erroneità del progetto che, una volta portato implementato da altro professionista, aveva evidenziato un costo dei lavori ben superiore a quello preventivato dagli odierni opposti, per cui il contributo riconosciuto erogato dal Comune di Palermo si era rivelato di gran lunga inferiore al 50% del costo delle opere che i due tecnici avrebbero dovuto ottenere.

Non si era dunque verificata la condizione alla quale era stato sospensivamente condizionato il contratto d'opera professionale.

Costituendosi nei due giudizi di opposizione anche per l'arch. Schiera, l'arch. Tribuna ha aderito all'eccezione preliminare opponendosi alla chiesta condanna alle spese stante l'inevitabile trasmigrazione della controversia innanzi al collegio arbitrale, che avrebbe provveduto anche sulle spese; nel merito, ha contestato le eccezioni e difese degli opposenti, sostenendo che, non essendo stata pattuita alcuna solidarietà tra costoro, i pagamenti eseguiti non avevano alcuna efficacia estintiva rispetto al distinto credito dell'arch. Schiera; era inoltre arbitraria ed ingiustificata l'interruzione del rapporto professionale deliberata dal Condominio per cui permaneva il diritto all'incremento del compenso ex art. 18 L. 143/1949, come riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti.

Disposta la riunione ai sensi dell'art. 274 c.p.c., la causa è stata posta in decisione sulla questione preliminare all'udienza del 25 ottobre 2022, ai sensi dell'art. 281 quinquies co. 2 c.p.c.

E' circostanza incontrovertita tra le parti – stante l'adesione dell'arch. Tribuna all'eccezione avversaria – oltre che documentata l'esistenza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 6 della lettera di incarico professionale del 10 maggio 2006 in forza della quale *“eventuali divergenze sorte fra le due parti circa l'interpretazione del presente disciplinare o della sua applicazione (sarebbero state) deferite al giudizio di tre arbitri, dei quali due scelti rispettivamente da ciascuna parte ed il terzo – con funzione di presidente – scelto d'accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, dall'Ordine di appartenenza.*



Ebbene, è principio consolidato che la proposizione del ricorso monitorio, pur in presenza di clausola compromissoria, è legittima (non essendo peraltro consentito al Giudice di merito rilevare d'ufficio l'esistenza della clausola, rimessa all'eccezione in senso proprio della parte interessata), ma, ove, in sede di opposizione sia tempestivamente eccepita la competenza arbitrale, la competenza del giudice ordinario viene a cessare e deve dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo.

Il che, inevitabilmente, impone che la relativa declaratoria sia pronunciata con sentenza.

Riguardo alla regolamentazione delle spese processuali, il Tribunale non intende discostarsi dall'indirizzo della Corte di legittimità secondo cui in siffatti casi *non può attribuirsi rilevanza al comportamento processuale della società convenuta che ha aderito all'eccezione di incompetenza o la considerazione che all'intimato è sempre consentita la rinuncia agli effetti della clausola compromissoria e che l'eccezione di compromesso è facoltativa per quanto nessuna di queste ipotesi può determinare una reciproca soccombenza o identificare una delle ipotesi previsti dall'art. 92 cod. civ. così come modificato dalla legge n. 162 del 2014* (Cass. 9035/2019), o ancora una delle *“altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”* in presenza delle quali secondo la pronuncia additiva della Corte Costituzionale n. 77/2018, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.

Con la recentissima sentenza 4.11.2022 n. 32537, la Suprema Corte decidendo una questione del tutto analoga a quella su cui si controverte e ripercorrendo l'evoluzione normativa e giurisprudenziale dell'art. 92 co. 2 c.p.c., ha ulteriormente osservato *che la determinazione dei presupposti della compensazione, totale o parziale, delle spese di lite è stata mutata per ben tre volte nell'arco di un novennio: una prima volta con la legge 28 dicembre 2005, n. 263, una seconda volta con la legge 18 giugno 2009, n. 69 e, infine, con la legge 10 novembre 2014, n. 162, che ha convertito in legge il d.l. 12 settembre 2014, n. 132. Su tale ultima riforma si è, in ultimo, abbattuta la declaratoria di illegittimità costituzionale, di cui alla sentenza della Consulta 19 aprile 2018, n. 77.*

Le modifiche registrate nel corso degli anni tendono ad un risultato unitario, ossia a deflazionare il contenzioso, attraverso uno strumento altrettanto evidente: la limitazione del potere discrezionale del giudice nella disposizione della compensazione, in deroga al principio di soccombenza.



Anche dopo l'intervento additivo della Corte Costituzionale – prosegue l'organo di nomofilachia – le fattispecie eccezionali che possono reputarsi equiparate a quelle normativamente previste devono avere un rilievo oggettivo: 1) per l'effetto, all'assoluta novità della questione possono essere assimilate le altre situazioni di incertezza, appunto, oggettiva, e marcata, che non siano orientate dalla giurisprudenza, in diritto o in fatto, incidenti sull'esito della lite; 2) al mutamento giurisprudenziale sulle questioni dirimenti (c.d. *overruling*) può essere, invece, accostato ogni mutamento del quadro di riferimento della controversia, che non sia nella disponibilità delle parti, come accade nel caso di sopravvenienza di una norma di interpretazione autentica o di uno *ius superveniens*, specie se con efficacia retroattiva, o di una pronuncia della Corte costituzionale, specie se dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di una norma, o della Corte Edu, o della regolamentazione normativa dell'Unione europea e di altre simili sopravvenienze.

E la giurisprudenza di legittimità ha confermato tale quadro ricostruttivo, affermando che, in materia di spese processuali, la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 1950 del 24/01/2022; Sez. 6-5, Ordinanza n. 22310 del 25/09/2017; Sez. 6-3, Ordinanza n. 15413 del 13/07/2011).

A tale condizione non può essere ricondotta la facoltà della parte di far valere la clausola compromissoria solo con la proposizione dell'opposizione.

E ciò perché siffatta facoltà esclude(va) semplicemente che il giudice del monitorio potesse rilevare d'ufficio la previsione d'una clausola compromissoria (essendo tale rilevazione subordinata all'eccezione della parte interessata), sicché non ostava alla richiesta ed alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo. Tuttavia, era – così come è stato nel caso di specie – facoltà dell'intimato eccepire l'improponibilità della domanda dinanzi al giudice dell'opposizione ed ottenerne la relativa declaratoria (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 25939 del 24/09/2021; Sez. 2, Sentenza n. 5265 del 04/03/2011; Sez. 3, Sentenza n. 1852 del 22/05/1976).

E ciò analogamente a quanto accade con riguardo a tutte le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.

Ma, una volta che l'eccezione sia stata sollevata con la citazione introduttiva dell'opposizione a decreto ingiuntivo, il suo accoglimento determina la soccombenza della parte opposta con riferimento all'intero, unitario giudizio. E ciò anche quando la pronuncia che chiude il processo



sia una decisione in rito (recte basata su ragioni di ordine processuale), come nella fattispecie (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22257 del 13/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 5119 del 12/03/2004; Sez. U, Sentenza n. 583 del 10/08/1999), senza che abbia rilievo il fatto che detta decisione assuma la forma di ordinanza, posto che, allorché l'art. 91, primo comma, c.p.c. si riferisce alla "sentenza", intende evocare, in senso sostanziale, ogni provvedimento che chiude il processo davanti al giudice che lo pronuncia (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 7010 del 17/03/2017; Sez. 6-3, Ordinanza n. 23359 del 09/11/2011; Sez. 6-3, Ordinanza n. 21565 del 18/10/2011).

2.4.- D'altronde, l'adesione di parte opposta all'eccezione sollevata da parte opponente ha un'incidenza sul mero quantum, ma non sull'an della soccombenza.

Le spese del giudizio vanno dunque poste a carico della parte opposta e liquidate tuttavia nel dispositivo, applicando la massima riduzione (secondo i parametri di cui all'art. 4 D.M. 55/2014) ai compensi previsti dalla tabella n. 2 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (scaglione fino ad € 52.000,00), stante la natura in rito della pronuncia e l'immediata adesione del convenuto all'eccezione avversaria (qualificabile come incompetenza e non come difetto di giurisdizione).

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti; disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa;

in accoglimento delle opposizioni proposte da Agrifoglio Sergio e da Real Confraternita di San Giovanni dei Napoletani (ora Arcidiocesi di Palermo), Lo Piccolo Francesco e Lo Iacono Silvana dichiara nullo il decreto ingiuntivo n. 820/2022 emesso il 25.2.2022 ad istanza di Tribuna Alessandro in proprio e quale procuratore di Schiera Francesco;

condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite e le liquida, in favore di ciascuna parte opponente, in complessivi € 3.053,00, di cui € 2.767,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese nella misura del 15% dei compensi.

Così deciso in Palermo, il 6 novembre 2022

**Il Giudice
Giovanna Nozzetti**

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Giovanna Nozzetti in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

